

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 219

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FINI, TATARELLA, MATTEOLI, AGOSTINACCHIO, ALEMANNO, ALOI, AMORUSO, ANEDDA, ARDICA, BARBIERI, BARRA, DOMENICO BASILE, VINCENZO BASILE, BENEDETTI VALENTINI, BIZZARRI, BLANCO, BONO, BRACCI, BUONTEMPO, CAPITANEI, CARDIELLO, CARRARA, ENZO CARUSO, MARIO CARUSO, CECCONI, CEFARATTI, COLA, COLOSIMO, COLUCCI, GIULIO CONTI, CUSCUNÀ, DELLA ROSA, DEL PRETE, DELL'UTRI, EPIFANI, FALVO, FIORI, FORESTIERE, FRAGALÀ, GAGGIOLI, GASPARRI, GISSI, GRAMAZIO, LA GRUA, LA RUSSA, LANDOLFI, LIUZZI, LO PORTO, MANZONI, MARENCO, MARENCO, MARIANO, GIOVANNI MARINO, MARINO BUCCELLATO, MARTINAT, MASTRANGELO, MAZZOCCHI, MAZZONE, MENIA, MESSA, MITOLO, MORMONE, MORSELLI, MUSSOLINI, NANIA, NAPOLI, NERI, NESPOLI, OLIVIERI, ONNIS, OZZA, GIOVANNI PACE, PAMPO, PAOLONE, NICOLA PARENTI, PARLATO, PASETTO, PATARINO, PETRELLI, PEZZELLA, PEZZOLI, PIZZALIS, POLI BORTONE, PORCU, RALLO, ANTONIO RASTRELLI, RICCIO, RIVELLI, ANTONIO RIZZO, ROSITANI, SALVO, SCALISI, SELVA, SIDOTI, SIMEONE, SIMONELLI, SOSPIRI, SPAGNOLETTI ZEULI, STORACE, TASCONE, TOFANI, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, URSO, VALENSISE, VENEZIA, ZACCHEO, ZACCHERA**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

*Presentata il 16 aprile 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il 15 aprile del corrente anno ha ufficialmente termine l'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari istituita nel corso della XI legislatura.

Tale Commissione ha svolto una attività istituzionale che deve proseguire.

Essa ha rappresentato un interlocutore del Governo, della magistratura e delle forze dell'ordine sul terreno dello scambio informativo e soprattutto su quello delle proposte per l'adeguamento della legislazione.

Accanto ad un lavoro di investigazione e di documentazione sulla criminalità organizzata, la Commissione ha dedicato una particolare attenzione all'economia di

stampo mafioso: dalle operazioni di riciclaggio del denaro di provenienza illecita alle iniziative imprenditoriali, finanziarie ed alla presenza nelle gare per appalti pubblici.

Il fenomeno mafioso — come è apparso subito evidente dalle relazioni della Commissione — non è limitato alle sole regioni meridionali, ove questi modelli di organizzazione criminale hanno radici riconducibili anche alle particolari caratteristiche di formazione dello Stato unitario e alle condizioni dello sviluppo economico e sociale: l'interesse diffuso della mafia ai grandi traffici di droga, le attività finanziarie ed economiche connesse, l'infiltrazione nelle gare per ottenere commesse pubbliche e

soprattutto la collusione con il mondo politico, i ripetuti e persistenti tentativi di condizionare la vita delle istituzioni locali, configurano sempre più la mafia come un fenomeno a carattere nazionale.

La Commissione d'inchiesta di cui si chiede l'istituzione dovrà mantenere le stesse prerogative e la durata previste per la Commissione che ha operato nel corso della XI legislatura, a conferma del compito specifico di indagine sugli sviluppi del fenomeno mafioso, sui circuiti economici, sulle connessioni internazionali, sulle attività di riciclaggio. E a tal fine la destra politica italiana ripresenta il testo della legge istitutiva, per la quale ogni illustrazione è superflua.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari).*

1. È istituita, per la durata della XII legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

## ART. 2.

*(Composizione della Commissione).*

1. La Commissione è composta di venticinque senatori e di venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

## ART. 3.

*(Audizioni e testimonianze).*

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

## ART. 4.

*(Richiesta di atti e documenti).*

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a proce-

dimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

#### ART. 5.

*(Segreto).*

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

## ART. 6.

*(Organizzazione interna).*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati, rispettivamente, dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.